

COMUNE DI CASTEL MORRONE
PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 DEL 27/4/2012	OGGETTO: Legge Regionale n.1 del 27/01/2012(modifiche alla Legge Regionale n.9 del 7/1/1983)-Trasferimento al Comune di Castel Morrone delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile-Istituzione Commissione-Adeguatezza Funzionale Area Tecnica.

L'anno 2012 , il giorno 27 del mese di APRILE alle ore 8,35 in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nella Sede Comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N. ORD.	COGNOME, NOME E CARICA RIVESTITA	PRESENTE	ASSENTE
1	RIELLO Pietro - Sindaco	SI	
2	VILLANO Cristoforo - Vice Sindaco	SI	
3	CAPPIELLO Antonio - Assessore	SI	
4	DI SALVATORE Vincenzo- Assessore	SI	
5	FIERRO Nicola - Assessore	SI	
	TOTALE	5	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa STEFANIA ROSSETTI, che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Dott. Pietro Riello, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 27/01/2012 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 07/01/1983) – TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL MORRONE DELLE ATTIVITA' E DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE – ISTITUZIONE COMMISSIONE – ADEGUATEZZA FUNZIONALE AREA TECNICA.

Ufficio proponente: area tecnica - settore urbanistica

L'ASSESSORE AL RAMO

PREMESSO

- a. che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico" e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania";
- b. che detta legge è stata recentemente integrata e modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)", pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 28 gennaio 2012;
- c. che, in particolare, l'art. 33 della legge regionale n. 1 del 2012, tra l'altro, ha aggiunto l' "Art. 4-bis – Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni" alla legge regionale n. 9 del 1983;

PRESO ATTO che l'art. 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 recita:

"1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.

2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità

progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati informato cartaceo o supporto informatizzato.

6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i comuni, le unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2.;

CONSIDERATO

- che la trasferibilità di funzioni ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata prevista dall'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, riguarda solo alcune categorie di opere edili, rimanendo in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell'autorizzazione sismica "per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";

- che l'aggiunto articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, prevede il trasferimento, previa specifica richiesta, ai comuni, alle unioni dei comuni o comuni in forma associata di tutte le attività e le funzioni contenute negli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale n. 9 del 1983;

- che l'aggiunto articolo 4-bis, comma 6, della legge regionale n. 9 del 1983, fa gravare "gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6" sul riparto delle risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 2, da definirsi con deliberazione della Giunta regionale;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 161 del 04.04.2012 che prevede le prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012 n. 1 – art. 4bis della L.R. 7 gennaio 1983 n. 9 – trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata;

ATTESO che la stessa delibera di Giunta Regionale ha ritenuto, tra l'altro:

- che, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, per il trasferimento delle attività e delle funzioni, i comuni, le unioni dei comuni o dei comuni in forma associata debbano presentare "specifica richiesta":

1. al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio;
2. "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" (ossia fino al 30 aprile 2012) per il primo anno di applicazione ed "entro il 31 gennaio di ogni anno" per gli anni successivi;
3. a firma del legale rappresentante e su conforme deliberazione del competente organo collegiale, nella quale si dia atto dell'accertata adeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse (in analogia a quanto disposto all'articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 1983 per il controllo sulla realizzazione dei lavori), redatta in conformità al modello predisposto dall'amministrazione regionale;

- che la specifica richiesta non debba essere ripresentata ogni anno, qualora il comune, l'unione dei comuni o dei comuni in forma associata sia stata già destinatario del trasferimento;

- che il "decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata", con il quale vengono nominate le "commissioni" di cui all'articolo 4-bis -

commi 2, 3 e 4 - della legge regionale n. 9 del 1983, debba altresì indicare ogni ulteriore aspetto connesso al funzionamento delle commissioni stesse, preventivamente regolamentato dal medesimo ente nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi trasferiti;

- che, ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata debba trasmettere al competente Settore provinciale del Genio Civile *"in formato cartaceo o supporto informatizzato"*, unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano *"opere di edilizia privata"* che non superano l'altezza di *"metri 10,50 dal piano di campagna"*, nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dell'ufficio tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda *"opere pubbliche o di interesse pubblico"*;

- che ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4-bis comma 6 della legge regionale n. 9 del 1983, per il funzionamento delle commissioni, debbano essere trasferite ai comuni, alle unioni di comuni e comuni in forma associata, le risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna;

- che le predette risorse finanziarie, versate all'ARCADIS ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge regionale n. 9 del 1983, possano essere trasferite dalla stessa ARCADIS ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alla denuncia dei lavori;

- che tali risorse siano trasferite annualmente a consuntivo, in un'unica soluzione;

- che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, che hanno avanzato specifica richiesta nei termini previsti, debba essere sancito con deliberazione di Giunta regionale che prenda atto, in unica soluzione annuale, di tutte le richieste pervenute entro i termini indicati all'articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983;

- che il trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo;

- che non possano essere accolte le richieste di trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi provenienti da comuni singoli, da comuni facenti parte dell'unione o da comuni riuniti in forma associata che, già per l'effettuazione dei controlli sulla realizzazione dei lavori di loro competenza (articolo 5 comma 3 lettera c della legge regionale n. 9 del 1983), abbiano chiesto alla Giunta Regionale di sostituirsi, sulla base di quanto disposto dall'articolo 5 comma 5 della legge regionale n. 9 del 1983, in costanza della già rappresentata situazione di inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse;

- che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata, debba decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di cui in innanzi, al fine di consentire agli enti locali subentranti di dare opportuna pubblicità e diffusione dell'avvenuto avvicendamento;

VISTE le Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983" in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell'articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983, sono trasferibili ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata, approvate con delibera di G.R. n. 161/2012;

VISTA la richiesta del 22.02.2012 prot. 1066, a firma del sig. Sindaco e del responsabile dell'urbanistica, inoltrata da questo Comune al settore provinciale del Genio Civile con la quale si richiedeva l'istituzione della Commissione presso il comune di Castel Morrone finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale n. 1 del 27.01.2012;

RAVVISATA l'adeguatezza funzionale, in termini di personale, mezzi e risorse dell'area tecnica di questo Ente;

RITENUTO indispensabile perfezionare la specifica richiesta, da redigere in conformità al fac-simile allegato alla delibera di G.R. n. 161/2012, di trasferimento al comune di Castel Morrone delle attività e delle funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile di cui all'art. 4bis della Legge Regionale n. 9 del 07.01.1983, su conforme deliberazione del competente organo collegiale;

Propone di deliberare

- a) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) si dà atto dell'adeguatezza funzionale, in termini di personale, mezzi e risorse dell'area tecnica per ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 comma 5 della Legge Regionale n. 9 del 1983;
- c) di richiedere il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenze del settore provinciale del Genio Civile e di istituire la commissione di cui all'art. 33 della L.R. n. 1/2012, recante "modifiche alla legge regionale 9/1983", finalizzata al rilascio delle autorizzazioni sismiche;
- d) di regolamentare successivamente con apposito atto, da emanare nel rispetto del principio di autonomia normativa organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento della commissione di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 4bis della Legge Regionale n. 9 del 1983;
- e) la nomina della commissione di cui al suddetto punto d) avvenga con decreto sindacale che dovrà indicare altresì gli aspetti connessi al funzionamento della commissione stessa come preventivamente regolati;
- f) demandare al responsabile del settore urbanistica l'adozione dei successivi provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
- g) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000.

L'assessore all'urbanistica

(Antonio Cappiello)


Il responsabile del settore

(arch. Giulio Biondi)



PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

“Legge Regionale n.1 del 27/01/2012 (modifica alla Legge Regionale n.9 del 7/1/1983) - Trasferimento al Comune di Castel Morrone delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile - Istituzione Commissione - Adeguatezza Funzionale Area Tecnica” .

PROPONENTE : RESPONSABILE AREA URBANISTICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE _____

Li 27 APR. 2012



Il Responsabile dell'Area Urbanistica

[Handwritten signature]

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE _____

Li _____

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

[Handwritten signature]

La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Legge Regionale n.1 del 27/01/2012(Modifiche alla L.R.n.9 del 7/1/1983)-Trasferimento al Comune di Castel Morrone delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile-Istituzione Commissione-Adeguatezza Funzionale Area Tecnica” allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto dell'acquisizione del parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art.49 del T.U. 267/2000, dal Responsabile dell'AREA URBANISTICA e dato atto che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile perché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Ritenuto di poter fare propria la proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti, resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione così come allegata al presente atto.

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere, ad unanimità di voti resi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, ultimo comma, del T.U. 267/2000.

IL SINDACO
Dott. Pietro RIELLO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Stefania ROSSETTI



ALBO PROT. N.


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **30 APR. 2012** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Li, **30 APR. 2012**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fierro Pietro)



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è divenuta esecutiva il giorno **30 APR. 2012**



decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);



perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 del T.U. 267/2000);

Li, **30 APR. 2012**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fierro Pietro)

